

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto ministeriale, integrate con le modifiche apportate dai successivi provvedimenti trascritti nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui riportati.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 aprile 2000

Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

(GU n. 97 del 27-4-2000)

(Omissis)

Art. 4.

Sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse al presente decreto, sono individuati, nelle filiere produttive nelle quali sono ricompresi tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP o ad IGP, le seguenti categorie di "produttori ed utilizzatori":

- a) "caseifici" nella filiera formaggi;
- b) "produttori *((agricoli))¹*" nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati;
- c) "imprese di lavorazione" nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati;
- d) "olivicoltori" nella filiera grassi (oli);
- e) "allevatori *((...))²*" nella filiera carni fresche;
- f) "imprese di lavorazione" nella filiera preparazioni carni;
- g) "preparatori" nella filiera prodotti panetteria;

((h) "elaboratori" nella filiera aceti diversi dagli aceti di vino;

¹ Lettera rettificata dal D.M. 10 maggio 2001 (*GU n. 134 del 12-6-2001*).

² Lettera rettificata dal D.M. 4 maggio 2005 (*GU n. 112 del 16-5-2005*). Ai sensi del D.M. 5 agosto 2005 (*GU n. 191 del 18-08-2005*), tale rettifica non si applica, per i motivi riportati in premessa, alla filiera suinicola («Considerato che nella filiera carni fresche, per la sola categoria suinicola, è necessario tener conto della stretta interazione che esiste fra la categoria degli allevatori e quella dei macellatori, e tener conto inoltre del fatto che la tecnica di macellazione e le modalità di taglio della macellazione concorrono alla caratterizzazione della produzione; Ritenuto pertanto che non appare opportuno per la filiera di cui sopra, enucleare separatamente le due categorie degli allevatori e dei macellatori»).

i) "((agricoltori))³" nella filiera oli essenziali;))⁴

((l) "apicoltori" o "caseifici" nella filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.);

m) "agricoltori" nella filiera caffè, tè e spezie, escluso il matè;))⁵

((n) "pescatori" e/o "allevatori" nella filiera pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati;))⁶

((o) "produttori" nella filiera prodotti di pasticceria, confetteria o biscotteria;))⁷

((p) "pastificio" nella filiera pasta alimentare;))⁸

((q) "produttori" nella filiera cioccolato e prodotti derivati;))⁹

((r) "elaboratori" nella filiera vini aromatizzati.))¹⁰

³ Categoria sostituita dal D.M. 25 ottobre 2011 ([GU n. 262 del 10-11-2011](#)).

⁴ Lettere h) e i) inserite dal D.M. 10 maggio 2001 ([GU n. 134 del 12-6-2001](#)).

⁵ Lettere l) e m) inserite dal D.M. 4 maggio 2005 ([GU n. 112 del 16-5-2005](#)).

⁶ Lettera n) inserita dal D.M. 12 marzo 2014 ([GU n. 74 del 29-3-2014](#)).

⁷ Lettera o) inserita dal D.M. 11 agosto 2016 ([GU n. 198 del 25-08-2016](#)).

⁸ Lettera p) inserita dal D.M. 14 giugno 2017 ([GU n. 151 del 30-06-2017](#)).

⁹ Lettera q) inserita dal D.M. 10 agosto 2020 ([GU n. 209 del 22-8-2020](#)).

¹⁰ Lettera r) inserita dal D.M. 29 aprile 2024 ([GU n. 111 del 14-5-2024](#)).